



Al Ministro della cultura

di concerto con

Al Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizioni applicative concernenti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse stanziato sul fondo di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*» e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2023, n. 177 e in vigore dal 1° agosto 2023, recante: «*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*»;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2023, n. 100, il quale dispone che: «*1. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, il costo dei biglietti di ingresso, dal 15 giugno 2023 al 15 dicembre 2023, negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è incrementato di 1 euro. 2. Per il fine di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo*





Al Ministro della cultura

di concerto con

Al Ministro dell'economia e delle finanze

destinato a: a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1; b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»; c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1. 3. La maggiorazione di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato»;

RITENUTO di procedere, in attuazione dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2023, n. 100, alla definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, definisce i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di concessione delle risorse del fondo istituito, ai sensi dall'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, nello stato di previsione del Ministero della cultura, finalizzato a finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.





Al Ministro della cultura
di concerto con
Al Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 2
(Finalità)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono destinate a finanziare, nei territori interessati dagli eventi di cui al medesimo articolo 1, i seguenti interventi:
 - a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei;
 - b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare anche attraverso la società *in house* del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
 - c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

Art. 3
(Criteri di determinazione)

1. Le risorse del Fondo sono utilizzate:
 - 1) per almeno il 70% per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - 2) per non più del 10% per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - 3) per non più del 20% per le misure di sostegno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4
(Modalità di assegnazione e procedure di erogazione)

1. Con successivo decreto del Ministro della Cultura, su proposta dell'Organo di vertice amministrativo, sono individuati, nei limiti delle disponibilità delle risorse presenti sul Fondo, gli interventi oggetto di finanziamento.
2. Le risorse sono assegnate ai centri di responsabilità amministrativa del Ministero della cultura competenti per materia che provvedono, eventualmente, all'accreditamento agli istituti periferici afferenti.
3. Le risorse sono erogate sulla base delle esigenze finanziarie rappresentate.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli introiti derivanti dalla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato al capo XXIX, capitolo 2584, art. 27 e sono riassegnati, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura.





Al Ministro della cultura

di concerto con

Al Ministro dell'economia e delle finanze

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della cultura, è disposta la ripartizione del Fondo sui pertinenti capitoli di spesa dei competenti centri di responsabilità amministrativa del Ministero della cultura secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

Il Ministro della cultura

Il Ministro dell'economia e delle finanze

